



GIUNTA REGIONALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE - DPC
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO – DPC032**

sito Web: <http://www.regione.abruzzo.it/territorio>

e-mail: dpc032@regione.abruzzo.it

P.E.C.: dpc032@pec.regione.abruzzo.it

Ai Comuni

**All'ANCI Abruzzo
Associazione Nazionale Comuni Italiani**

Alle Amministrazioni Provinciali

**All' UNITEL Sezione Abruzzo
Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali**

**All'ANCE ABRUZZO
Associazione Nazionale Costruttori Edili**

Agli Ordini Provinciali degli Architetti

Agli Ordini Provinciali degli Ingegneri

**Ai Collegi Provinciali dei Geometri e
Geometri Laureati**

Ordine dei Geologi Regione Abruzzo

**Agli Ordini Provinciali dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
dell'Abruzzo**
(invio pec in allegato)

**e p.c. Al Consiglio Regionale
Servizio Legislativo,
Qualità della Legislazione e Studi**
servizio.legislativo@crabruzzo.it

**OGGETTO: L.R. 58/2023 “Nuova legge urbanistica sul governo del territorio”
MODIFICA DEI TERMINI ED ULTERIORI DISPOSIZIONI –
INTEGRAZIONE NOTA CIRCOLARE PROT. RA/8699 DEL 13.01.2026**

A parziale integrazione della circolare trasmessa con nota prot. RA/8699 del 13 gennaio u.s., si rappresenta che l'art. 5 della L.R. 29 dicembre 2025, n. 36, nell'apportare modifiche alla L.R. 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio (di seguito anche “LUR”), ha innovato, tra gli altri, il regime giuridico afferente l'uso delle aree agricole intervenendo rispettivamente sulle previsioni legislative riguardanti gli interventi ammissibili di cui all'articolo 58 e sul regime transitorio contenuto nell'articolo 100. Considerato, altresì, che la summenzionata legge regionale 36/2025 ha inciso, prorogandolo al 21.06.2026, sul termine di scadenza previsto per la perimetrazione del territorio urbanizzato, si coglie l'occasione per chiarire anche la portata normativa delle relative disposizioni in ragione dell'importanza che assume tale atto ai fini della successiva approvazione del

piani urbanistici comunali (PUC) oltre e delle ricadute giuridiche che comporta l'inclusione o meno di un'area all'interno del territorio urbanizzato

Premessa

Preliminarmente giova chiarire che l'impianto legislativo sotteso alla nuova legge urbanistica regionale ha inteso graduare l'uso delle aree agricole – all'interno delle quali lo *ius aedificandi* rappresenta un'eccezione in ragione della naturale vocazione a verde delle aree medesime - nel senso che il consumo di suolo derivante dalle nuove edificazioni, nell'ottica prospettica della nuova disciplina urbanistica, è giustificato solo se funzionale allo sviluppo di un'impresa agricola, quale sintesi di due interessi contrapposti ma parimenti meritevoli di tutela. In sostanza, come emerge dal combinato disposto di cui agli articoli 58, 60 e 61 della LUR, il legislatore regionale pretende, ai fini della realizzazione degli interventi edilizi di nuova costruzione - a prescindere dall'entità dimensionale di questi ultimi – il possesso del requisito soggettivo di imprenditore agricolo o coltivatore diretto. Diversamente, appare del tutto irrilevante ed influente il predetto requisito soggettivo relativamente all'esecuzione di interventi edilizi su edifici già esistenti situati in area agricola dal momento che, per questi ultimi, non si pone un'esigenza di tutela dell'area, essendosi già configurato un consumo di suolo, ma semmai un'esigenza di riqualificazione degli immobili funzionale, anch'essa, ad una contestuale rigenerazione dell'area circostante.

Articolo 5, comma 1, lett. c) della L.R. 36/2025

Premesso quanto sopra, si osserva che l'articolo 58, nel testo dapprima modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera c), della L.R. 36/2025 e da ultimo dall'art. 8 della deliberazione legislativa n. 36/3 del 17.02.2006, stabilisce testualmente:

"1. Il PUC disciplina le trasformazioni dei nuclei rurali di cui all'articolo 57, comma 3, lettera c), nonché" degli edifici esistenti sparsi ed isolati che insistono sul territorio rurale.

2. I nuclei rurali costituiscono oggetto di specifica e motivata perimetrazione in sede di redazione del PUC e sono assoggettati ad una attività pianificatoria di dettaglio volta:

a) ad assicurare il rispetto della morfologia insediativa originaria e dei tipi edilizi originari di interesse storico testimoniale in relazione ad eventuali interventi di trasformazione e di ampliamento o alla realizzazione dei servizi e delle infrastrutture necessarie alle popolazioni residenti;

b) a salvaguardare il patrimonio insediativo tradizionale di interesse paesaggistico e garantire il mantenimento e il recupero dei caratteri di ruralità del nucleo.

3. La pianificazione di dettaglio, in ragione di studi specifici i cui esiti sono oggetto di una relazione di accompagnamento, definisce:

a) gli interventi ammessi;

b) le possibilità di ampliamento, comunque non superiore al trenta per cento del volume esistente;

c) le destinazioni d'uso compatibili col contesto storico e rurale;

d) gli strumenti di esecuzione anche mediante il ricorso all'esproprio.

*4. Gli edifici esistenti sparsi ed isolati che insistono sul territorio rurale possono essere oggetto degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del d.p.r. 380/2001 e delle premialità di cui alle vigenti leggi nazionali. Il trasferimento volumetrico è ammesso nei limiti previsti dal titolo II, capo I. **Sui predetti edifici i soggetti privi dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 59, comma 1, possono attivare le procedure di accertamento di conformità disciplinate dall'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001.***

5. Qualora gli interventi di cui al presente articolo siano qualificabili in termini di ristrutturazione urbanistica, come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera f), del medesimo d.p.r. 380/2001, gli stessi sono soggetti a piano attuativo da approvare con delibera di Giunta comunale nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 50 e seguenti.

6. Il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento degli edifici esistenti, sparsi ed isolati insistenti sul territorio agricolo, sono consentiti nei limiti di quanto previsto dal PUC

ferme restando, per i mutamenti di destinazione d'uso, le disposizioni di cui all'articolo 13. Gli interventi edilizi garantiscono, in ogni caso, il rispetto dei caratteri tipologici, formali e costruttivi degli edifici di valenza storico-testimoniale.

7. Ai fini del rilascio del titolo edilizio, i progetti definiscono il perimetro, la dimensione e la tipologia delle aree di pertinenza, da individuarsi in modo coerente con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale, e attribuiscono ciascuna area di pertinenza agli edifici o alle unità immobiliari. La superficie totale delle aree di pertinenza, come individuata ai sensi del presente articolo, è asservita all'intervento di riutilizzazione edilizia.

8. Il titolo edilizio può porre a carico dei proprietari l'obbligo di realizzare gli interventi di sistemazione ambientale, secondo un programma definito con l'Amministrazione comunale."

La novella legislativa in esame si è resa necessaria per sgomberare il campo da dubbi interpretativi inerenti l'accesso all'istituto della sanatoria formale semplificata (art. 36-bis del dpr 380/2001) da parte di soggetti privi dei requisiti soggettivi (imprenditore agricolo e coltivatore diretto) la cui mancanza, alla luce del mutato assetto normativo delle aree rurali, avrebbe potuto costituire un motivo di diniego della relativa istanza da parte degli uffici tecnici comunali nonostante la lieve gravità degli abusi medesimi. Quanto all'applicabilità della diversa sanatoria disciplinata dall'art. 36 del d.p.r. 380/2001, il cui ambito applicativo è limitato alle ipotesi di abusi edilizi più gravi consistenti nell'assenza del permesso di costruire (o di SCIA alternativa al permesso di costruire) o in totale difformità da esso (o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire), il silenzio del legislatore regionale è sintomatico della volontà di devolvere completamente alla valutazione discrezionale degli uffici tecnici comunali l'attuazione delle disposizioni in questione.

Ciò premesso, è di tutta evidenza che le modifiche apportate al comma 4 non alterano e non incidono sulla piena efficacia delle previsioni legislative - già contemplate prima della riforma di cui trattasi - secondo cui sugli edifici sparsi ed isolati che insistono sul territorio rurale sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, come definiti e disciplinati dal d.p.r. 380/2001, così come è ammesso il trasferimento volumetrico nei limiti previsti dal titolo II, capo I.

L'intervento legislativo, dunque, senza far venire meno la portata delle disposizioni già vigenti si limita a chiarire - mediante l'introduzione del nuovo periodo ed in deroga alle nuove regole sul consumo di suolo agricolo - che i soggetti privi dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo o coltivatore diretto, al fine di sanare abusi edilizi formali, possono attivare le procedure di accertamento di conformità disciplinate dall'articolo 36-bis del d.p.r. 380/2001, istituto introdotto dal decreto legge 69 del 2024, convertito dalla legge 105 del 2024. In particolare, a differenza dell'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del d.p.r. 380/2021, l'articolo 36-bis, introducendo un regime di doppia conformità attenuata per gli abusi di minore gravità¹ presuppone che la costruzione dell'edificio a cui attiene l'abuso sia assistito da un titolo legittimo e che gli abusi, proprio per il minore disvalore da cui sono connotati, siano equiparabili agli interventi edilizi che l'articolo 58 consente anche se il soggetto interessato è privo della qualifica di imprenditore agricolo o di coltivatore diretto. Dunque la norma si preoccupa di chiarire che, al ricorrere delle fattispecie di abusi edilizi delineati dall'art. 36-bis, il mancato possesso dei requisiti soggettivi in questione non può costituire un motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza in presenza delle ulteriori condizioni all'uopo previste dalla legge (conformità edilizia e conformità urbanistica dell'intervento rispettivamente al momento dell'esecuzione dello stesso e al momento della domanda).

Per quanto attiene il comma 6 del medesimo articolo 58, anch'esso inciso dall'art. 5, comma 1, lett. c) della L.R. 36/2025, l'intervento legislativo in questione risponde ad esigenze di manutenzione

¹ 1) difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività alternativa al permesso di costruire, 2) in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività semplice 3) nelle ipotesi di variazioni essenziali

normativa volta ad assicurare la coerenza ed il coordinamento delle disposizioni ivi contenute con il mutato quadro legislativo statale in materia di mutamento di destinazione d'uso – a seguito del richiamato decreto legge 69/2024 - a cui l'ordinamento regionale si è adeguato con la sostituzione dell'articolo 13 della LUR ad opera dell'art. 12, comma 1, lett. c) della L.R. 19/2025. In sostanza, sulla scorta del testo vigente del comma 6 dell'art. 58, il mutamento della destinazione d'uso ed il frazionamento degli edifici esistenti, sparsi ed isolati insistenti sul territorio agricolo, sono consentiti nei limiti di quanto previsto dal PUC, ferme restando, per i mutamenti di destinazione d'uso, le disposizioni di cui all'articolo 13. Al riguardo si richiama l'attenzione sulla circostanza che il rinvio operato dal comma 6 dell'articolo 58 al citato articolo 13 induce a ritenere che ai proprietari di edifici sparsi, benché privi della qualificazione di imprenditori agricoli o coltivatori diretti, fermo restando il rilascio del titolo abilitativo richiesto, è comunque consentito sia il cambio di destinazione *“verso quelle destinazioni già presenti nell'edificio o negli edifici esistenti”* sia il cambio di destinazione d'uso verso destinazioni complementari all'area rurale come enunciate alla lettera e) del comma 3 del medesimo articolo 13.

Articolo 5, comma 1, lett. h) della L.R. 36/2025

Come anticipato in premessa l'articolo 5, comma 1, lett. h), della L.R. 36/2025, incidendo sull'articolo 100 della L.R. 58/2023, per un verso modifica il regime transitorio riguardante le aree agricole di cui al comma 3 che testualmente prevede *“Prima dell'approvazione del PUC le disposizioni sul territorio rurale di cui al titolo IV trovano applicazione nelle aree agricole individuate dalla pianificazione vigente a decorrere dalla data di approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato e, comunque, scaduto il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso le disposizioni del titolo IV prevalgono su eventuali prescrizioni dello strumento urbanistico vigente con esse incompatibili. A decorrere dalla data di attuazione delle norme di cui al titolo IV, ai procedimenti di variante ai titoli abilitativi in corso di efficacia, riguardanti i soggetti privi dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 59, comma 1, si applica il regime giuridico di cui all'articolo 58”* e, per altro verso, introduce il comma 9-bis per stabilire che i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso alla data di attuazione delle norme di cui al titolo IV sono conclusi secondo il regime normativo di cui alla l.r. 18/1983.

Il comma 3, nel testo previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 5 in esame, subordinava l'efficacia delle disposizioni relative al territorio rurale di cui al titolo IV alla data di approvazione della perimetrazione del territorio urbanizzato da parte dell'ente locale e, in mancanza, alla scadenza del termine all'uopo previsto dall'articolo 8, comma 4 che, nel testo antecedente alle predette modifiche, coincideva con la data del 21 dicembre 2025 (vale a dire 24 mesi dall'entrata in vigore della LUR). Il legislatore regionale, con la L.R. 36/2025, nel prorogare di ulteriori sei mesi il termine di scadenza previsto per la perimetrazione del territorio urbanizzato ha reciso il rapporto di coincidenza sussistente tra il predetto termine previsto per l'attività di perimetrazione e quello di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni del titolo IV, mantenendo per quest'ultimo la scadenza dei ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della LUR medesima. In sostanza, alla luce del vigente articolo 100, il regime giuridico in materia di aree rurali trova piena applicazione prevalendo sugli strumenti urbanistici comunali con esso incompatibili anche con riguardo agli enti locali che, ad oggi, non hanno ancora provveduto a perimetrare il territorio urbanizzato.

Proprio la scelta legislativa di recidere il legame fino ad ora esistente tra la perimetrazione del territorio urbanizzato e l'efficacia delle norme sulle aree rurali giustifica la *ratio*, rispondente ai principi di ragionevolezza e di legittimo affidamento, ispiratrice delle nuove disposizioni contenute ai commi 3 e 9-bis dell'articolo 100, in base alle quali, rispettivamente, i procedimenti di variante ai titoli abilitativi in corso di efficacia riguardanti i soggetti privi dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo e coltivatore diretto sono soggetti al regime giuridico di cui all'articolo 58 mentre i procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi in corso alla data di attuazione delle norme di cui al titolo IV sono conclusi secondo il regime normativo di cui alla [l.r. 18/1983](#).

Perimetrazione del territorio urbanizzato (artt. 8 e 40 della l.r. 58/2023)

L'articolo 8 stabilisce che la Regione Abruzzo persegue l'obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050, da conseguire mediante interventi di rigenerazione e riqualificazione del territorio urbanizzato, nonché attraverso meccanismi di compensazione tra nuove trasformazioni insediative e aree oggetto di desigillazione o retrocessione. La disposizione definisce il "consumo di suolo" come il saldo tra le aree per le quali la pianificazione urbanistica prevede trasformazioni insediative al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato e le aree per le quali la medesima pianificazione dispone interventi di desigillazione, da attuarsi mediante la rimozione dell'impermeabilizzazione del suolo e la contestuale retrocessione a zona con destinazione a verde soggetta a vincolo di inedificabilità all'interno del perimetro urbanizzato, ovvero la sola retrocessione a verde.

In ragione del predetto obiettivo del saldo pari a zero, la legge regionale, in un'ottica di lungo periodo, mira a ridurre progressivamente il consumo di nuovo suolo fino al suo completo azzeramento, ponendo fine alla tendenza espansiva dei centri urbani.

La gradualità della misura è garantita dalla previsione secondo cui, per l'intera durata dello strumento urbanistico, il consumo di suolo al di fuori del perimetro urbanizzato è ammesso nel limite massimo del 4% della superficie complessiva del territorio urbanizzato. Tale facoltà è subordinata alla realizzazione, all'interno del medesimo territorio urbanizzato, di interventi di desigillazione e/o retrocessione a verde, con vincolo di inedificabilità, per una superficie equivalente. Tale limite è posto a tutela del nucleo urbano originario e mira a prevenire il rischio che un utilizzo reiterato della facoltà espansiva, pur accompagnato da interventi compensativi, determini nel tempo uno spostamento significativo degli insediamenti verso il perimetro esterno, alterando di fatto l'assetto urbano consolidato.

In fase di prima applicazione, la norma riconosce inoltre al Comune la possibilità di prevedere, in aggiunta alla quota del 4%, un ulteriore incremento del consumo di suolo fino al limite massimo del 3% della superficie complessiva del territorio urbanizzato, anche in assenza di interventi compensativi.

Come appare evidente dalla lettura delle disposizioni normative in questione, il concetto di "consumo di suolo" è strettamente correlato alla nozione del "territorio urbanizzato" contenuta nell'articolo 40 della LUR che stabilisce tassativamente le aree idonee a delimitare la superficie del territorio urbanizzato.

La corretta perimetrazione del territorio urbanizzato – che di norma, ai sensi dell'art. 39, costituisce una colonna portante del PUC – assume rilievo decisivo ai fini dell'attività edificatoria nel senso che gli interventi edilizi sono generalmente consentiti all'interno del territorio urbanizzato (nei limiti del regime giuridico attribuito dal medesimo PUC) e solo in via eccezionale all'esterno, subordinatamente alla realizzazione degli interventi compensativi previsti.

E' di tutta evidenza che una delimitazione accurata del territorio urbanizzato è quindi essenziale sia sotto il profilo quantitativo, per il corretto calcolo delle percentuali del 4% e del 3% previste dall'art. 8 sia sotto il profilo qualitativo, quale presupposto per il conseguimento dell'obiettivo del saldo zero e per evitare elusioni o alterazioni delle finalità della LUR.

Fermo restando quanto sopra esposto, nella fase di prima attuazione della legge, la perimetrazione, proprio attraverso la sua funzione di fotografia del territorio, assolve anche una funzione di salvaguardia laddove la previsione di termini asincroni stabiliti per la perimetrazione medesima e l'approvazione del primo PUC risponde all'esigenza di preservare quanto più possibile il regime dei suoli fino all'adozione del nuovo strumento urbanistico. Infatti in tale periodo transitorio, il rilascio dei titoli abilitativi è consentito esclusivamente all'interno del territorio urbanizzato (art. 8, comma 5), ed è inoltre fortemente limitata la possibilità di introdurre varianti allo strumento urbanistico vigente (100, commi 7 e 7-bis).

In sostanza la perimetrazione – che potrebbe essere confermata o revisionata in sede di approvazione del PUC, la cui scadenza è fissata al 21 dicembre 2028 – deve includere esclusivamente le aree in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 2, con esclusione delle aree a destinazione agricola - fatti salvi "i nuclei anche a vocazione rurale, dotati delle infrastrutture pubbliche essenziali per l'urbanizzazione primaria" - nonché delle aree desigillate o retrocesse a verde.

In via eccezionale, l'art. 100, comma 4, consente tuttavia di includere nel territorio urbanizzato anche aree classificate edificabili dal vigente strumento urbanistico, pur prive dei requisiti di cui all'art. 40, mediante l'utilizzo anticipato del meccanismo del consumo di suolo al di fuori del territorio urbanizzato, nei limiti massimi del 4% e del 3%, ricorrendo le condizioni previste dall'art. 8. L'eventuale utilizzo anticipato rileverà ai fini del computo delle percentuali in sede di approvazione del PUC.

Diversamente, l'inclusione di aree prive dei requisiti prescritti, al di fuori delle ipotesi eccezionali sopra indicate, comporterebbe una sostanziale elusione del divieto generale di variante allo strumento urbanistico vigente, posto a tutela dell'immutabilità della disciplina dei suoli nel periodo transitorio.

E' bene ricordare, al riguardo, che i numerosi vincoli imposti dalla disciplina transitoria sono funzionali ad incentivare i Comuni ad adeguarsi tempestivamente alla nuova normativa regionale sul governo del territorio mediante l'approvazione del PUC, che consente il pieno recupero della funzione pianificatoria.

Resta comunque salva la possibilità per gli organi comunali di affiancare alla perimetrazione del territorio urbanizzato un atto di indirizzo volto a segnalare l'intenzione di includere le aree inedificabili all'interno del medesimo territorio in sede di formazione del PUC. Tale segnalazione, tuttavia, non produce effetti giuridici né incidendo sul regime dei suoli né ampliando la delimitazione del territorio urbanizzato.

Si segnala altresì che l'indirizzo internet corretto dove consultare la normativa di riferimento nonché le risposte a quesiti frequenti (faq) è il seguente:

<https://www2.regione.abruzzo.it/content/nuova-legge-urbanistica-sul-governo-del-territorio>

Infine, si ringrazia il Servizio Legislativo del Consiglio Regionale per la fattiva collaborazione alle scriventi strutture.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Dario Ciamponi
firma digitale

Il Direttore
Arch. Pierpaolo Pescara
firma digitale

Il Consigliere delegato per l'urbanistica
Ing. Nicola Campitelli
firma digitale

<i>Destinatario</i>	<i>PEC</i>
Comune di Acciano	accianoaq@pec.it ;
Comune di Aielli	comunediaielli@pec.it ;
Comune di Alfedena	comune@pec.comune.alfedena.aq.it ;
Comune di Anversa degli Abruzzi	comunedianversa@pec.it ;
Comune di Ateleta	comune.ateleta.aq@pec.it ;
Comune di Avezzano	comune.avezzano.aq@postecert.it ;
Comune di Balsorano	info@pec.comune.balsorano.aq.it ;
Comune di Barete	comune.barete.aq@legalmail.it ;
Comune di Barisciano	amministrazione@pec.comunebarisciano.it ;
Comune di Barrea	comune.barrea@pec.it ;
Comune di Bisegna	comunebisegna@pec.it ;
Comune di Bugnara	comune.bugnara.aq@pec.arc.it ;
Comune di Cagnano Amiterno	segreteria@pec.comune.cagnanoamiterno.aq.it ;
Comune di Calascio	comune.calascio@pec.comune.calascio.aq.it ;
Comune di Campo di Giove	comune@pec.comunecampodigiove.it ;
Comune di Campotosto	protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it ;
Comune di Canistro	info@pec.comunecanistro.it ;
Comune di Cansano	comunedicansano@pec.it ;
Comune di Capestrano	protocollo.capestrano@legalmail.it ;
Comune di Capistrello	info@pec.comune.capistrello.aq.it ;
Comune di Capitignano	comune.capitignano@postecert.it ;
Comune di Caporciano	posta@pec.comunecaporciano.aq.it ;
Comune di Cappadocia	sindaco@pec.comune.cappadocia.aq.it ;
Comune di Carapelle Calvisio	comune.carapelle.aq@legalmail.it ;
Comune di Carsoli	comune.carsoli@pec.it ;
Comune di Castel del Monte	protocollo.comune.casteldelmonte@legalmail.it ;
Comune di Castel di Ieri	casteldieri@pec.it ;
Comune di Castel di Sangro	comune.casteldisangro.aq@pec.comnet-ra.it ;
Comune di Castellafiume	comunedicastellafiume@pec.it ;
Comune di Castelvechio Calvisio	castelvechiocalvisio@pec.it ;
Comune di Castelvechio Subequo	castelvechio.subequo@pec.it ;
Comune di Celano	comune.celano@pec.it ;
Comune di Cerchio	comunedicerchio@pec.it ;
Comune di Civita D'Antino	info@pec.comune.civitadantino.aq.it ;
Comune di Civitella Alfedena	comune.civitellaalfedena@pec.it ;
Comune di Civitella Roveto	info@pec.comune.civitella-roveto.aq.it ;
Comune di Cocullo	comune.cocullo@pec.it ;
Comune di Collarmele	comunedicollarmele@pec.it ;
Comune di Collelongo	protocollo.comunedicollelongo@pec.it ;
Comune di Collepietro	comune.collepietro.aq@legalmail.it ;
Comune di Corfinio	comune.corfinio.aq@pec.it ;
Comune di Fagnano Alto	comunefagnanoalto@pec.comunefagnanoalto.it ;
Comune di Fontecchio	comune.fontecchio@pec.it ;
Comune di Fossa	comunefossa@pec.it ;
Comune di Gagliano Aterno	comunegaglianoaterno@pec.it ;
Comune di Gioia dei Marsi	protocollocomunedigioiadeimarsi@pec.it ;
Comune di Goriano Sicoli	gorianosicoli@pec.it ;

Comune di Introdacqua	comuneintrodacqua@pec.it ;
Comune di L'Aquila	protocollo@comune.laquila.postecert.it ;
Comune di Lecce nei Marsi	protocollolecceneimarsi@postecert.it ;
Comune di Luco de' Marsi	info@pec.comune.lucodeimarsi.aq.it ;
Comune di Lucoli	protocollo.lucoli.aq@legalmail.it ;
Comune di Magliano de' Marsi	protocollo.comunemaglianodemarsi@pec.it ;
Comune di Massa D'Albe	info@pec.comune.massadalbe.aq.it ;
Comune di Molina Aterno	molinaaterno@pec.it ;
Comune di Montereale	segreteria.montereale@legalmail.it ;
Comune di Morino	info@pec.comune.morino.aq.it ;
Comune di Navelli	comune.navelli@pec.mailcert.info ;
Comune di Ocre	demografici.ocre.aq@legalmail.it ;
Comune di Ofena	anagrafe.ofena@pec.it ;
Comune di Opi	comuneopi@pec.comune.opi.aq.it ;
Comune di Oricola	info@pec.comune.oricola.aq.it ;
Comune di Ortona dei Marsi	protocolloortona@pecaruba.it ;
Comune di Ortucchio	procomunediortucchioaq@pec.it ;
Comune di Ovindoli	ufficietecnico.ovindoli@legalmail.it ;
Comune di Pacentro	comune.pacentro@pec.it ;
Comune di Pereto	info@pec.comune.pereto.aq.it ;
Comune di Pescasseroli	posta@pec.comune.pescasseroli.aq.it ;
Comune di Pescina	sindacopescina@postecert.it ;
Comune di Pescocostanzo	com.pescocostanzo.prot@pec.it ;
Comune di Pettorano sul Gizio	comunepettoranosulgizio@pec.it ;
Comune di Pizzoli	protocollo@pec.comune.pizzoli.aq.it ;
Comune di Poggio Pienze	demografici.poggiopienze.aq@legalmail.it ;
Comune di Prata D'Ansidonia	pratadansidonia@legalmail.it ;
Comune di Pratola Peligna	protocollo@pec.comune.pratolapeligna.aq.it ;
Comune di Prezza	tecnico.comunediprezza@pec.it ;
Comune di Raiano	comuneraiano@postecert.it ;
Comune di Rivisondoli	postacert@pec.comune.rivisondoli.aq.it ;
Comune di Rocca di Botte	info@pec.comune.roccadibotte.aq.it ;
Comune di Rocca di Cambio	comune.roccadicambio@legalmail.it ;
Comune di Rocca di Mezzo	protocollo.roccadimezzo.aq@legalmail.it ;
Comune di Rocca Pia	comune.roccapia@pec.arc.it ;
Comune di Roccacasale	comuneroccacasale@pec.it ;
Comune di Roccaraso	protocollo.roccaraso@pec.it ;
Comune di San Benedetto dei Marsi	protocollosbm@pec.it ;
Comune di San Benedetto in Perillis	sanbenedettoinperillis@pec.it ;
Comune di San Demetrio Ne' Vestini	tecnico.sandemetriov@legalmail.it ;
Comune di San Pio delle Camere	protocollo.sanpiodellecamere.aq@legalmail.it ;
Comune di San Vincenzo Valle Roveto	info@pec.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it ;
Comune di Sante Marie	comunedisantemarie@pec.it ;
Comune di Sant'Eusanio Forconese	santeusaniof.aq@legalmail.it ;

Comune di Santo Stefano di Sessanio	amministrativossessanio@legalmail.it ;
Comune di Scanno	scannoprotocollo@pec.it ;
Comune di Scontrone	comunescontrone@pec.it ;
Comune di Scoppito	comunedisoppito@pecpa.it ;
Comune di Scurcola Marsicana	mail@pec.comune.surcolamarsicana.aq.it ;
Comune di Secinaro	comunedisecinaro@pec.it ;
Comune di Sulmona	protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it ;
Comune di Tagliacozzo	comune.tagliacozzo@mailcertificata.it ;
Comune di Tione degli Abruzzi	demografici.tionedegliabruzzo.aq@legalmail.it ;
Comune di Tornimparte	segreteria@pec.comune.tornimparte.aq.it ;
Comune di Trasacco	comune.trasacco@pec.it ;
Comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi	sindaco.villasantalucia.aq@legalmail.it ;
Comune di Villa Sant'Angelo	comunevillasantangelo@pec.it ;
Comune di Villalago	anagrafecomunevillalago@pec.it ;
Comune di Villavallelonga	protocollo.comunedivillavallelonga@pec.it ;
Comune di Villetta Barrea	comune.villettabarrea.aq@pec.comnet-ra.it ;
Comune di Vittorito	protocollo.comunedivittorito@pec.it ;
Comune di Altino	protocollo@pec.comune.altino.ch.it ;
Comune di Archi	sindaco.comunediarchi@pec.net ;
Comune di Ari	protocollo.ari@pec.it ;
Comune di Arielli	comunearielli@servercertificato.it ;
Comune di Atessa	comunediatesa@pec.it ;
Comune di Bomba	comunedibomba@pec.it ;
Comune di Borrello	municipioborrello@postecert.it ;
Comune di Buccianico	tecnico.bucchianico@pec.it ;
Comune di Canosa Sannita	comunecanosa@pec.comunecanosasannita.it ;
Comune di Carpineto Sinello	comune.carpinetosinello@pec.it ;
Comune di Carunchio	demografici.carunchio@legalmail.it ;
Comune di Casacanditella	comune.casacanditella@pec.it ;
Comune di Casalanguida	comunedicasalanguida@legalmail.it ;
Comune di Casalbordino	protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it ;
Comune di Casalincontrada	comunecasalincontrada@postecert.it ;
Comune di Casoli	comune.casoli.ch@halleycert.it ;
Comune di Castel Frentano	protocollo@pec.comunedicastelfrentano.it ;
Comune di Castelguidone	comunedicastelguidone@pec.it ;
Comune di Castiglione Messer Marino	servizigenerali@comunecastiglionemessermarino.legalmailpa.it ;
Comune di Celenza sul Trigno	comune@pec.celenzasultrigno.com ;
Comune di Chieti	protocollo@pec.comune.chieti.it ;
Comune di Civitaluparella	comunecivitaluparella@pec.it ;
Comune di Civitella Messer Raimondo	sindaco@pec.civitellamesserraimondo.net ;
Comune di Colledimacine	comune.colledimacine@pec.it ;
Comune di Colledimezzo	comunecolledimezzo@pec.it ;
Comune di Crecchio	sindaco.comunecrecchio@pec.it ;
Comune di Cupello	areatecnica@pec.comunedicupello.it ;
Comune di Dogliola	comunedogliola@legalmail.it ;

Comune di Fallo	anagrafe.fallo@legalmail.it ;
Comune di Fara Filiorum Petri	pec@pec.comuneffp.it ;
Comune di Fara San Martino	comune.farasanmartino@halleycert.it ;
Comune di Filetto	filetto@pec.comune.filetto.ch.it ;
Comune di Fossacesia	comune@pec.fossacesia.org ;
Comune di Fraine	comune.fraine.ch@legalmail.it ;
Comune di Francavilla al Mare	protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it ;
Comune di Fresagrandinaria	comunefresagrandinaria@legalmail.it ;
Comune di Frisa	protocollo@pec.comune.frisa.ch.it ;
Comune di Furci	comune.furci@pec.it ;
Comune di Gamberale	comune.gamberale@pec.it ;
Comune di Gessopalena	prot@pec.comune.gessopalena.ch.it ;
Comune di Gissi	comune.gissi@legalmail.it ;
Comune di Giuliano Teatino	comune.giulianoteatino@pec.it ;
Comune di Guardiagrele	comune.guardiagrele@pec.it ;
Comune di Guilmi	comune.guilmi@pec.it ;
Comune di Lama dei Peligni	comunelamadeipeligni@pec.it ;
Comune di Lanciano	comune.lanciano.chieti@legalmail.it ;
Comune di Lentella	comunelentella@legalmail.it ;
Comune di Lettopalena	comune.lettopalena@legalmail.it ;
Comune di Liscia	comunediliscia@legalmail.it ;
Comune di Miglianico	miglianico@pec.it ;
Comune di Montazzoli	montazzoli@raccomandata.eu ;
Comune di Montebello sul Sangro	comunemontebellosulsangro@emailcertificatapec.it ;
Comune di Monteferrante	comune.monteferrante@pec.it ;
Comune di Montelapiano	comunemontelapiano@pec.it ;
Comune di Montenerodomo	comune.montenerodomo.ch@halleycert.it ;
Comune di Monteodorisio	comune.monteodorisio@legalmail.it ;
Comune di Mozzagrogna	comune.mozzagrogna@legalmail.it ;
Comune di Orsogna	info@pec.comune.orsogna.chieti.it ;
Comune di Ortona	protocollo@pec.comuneortona.ch.it ;
Comune di Paglieta	protocollo@pec.comune.paglieta.ch.it ;
Comune di Palena	comunedipalena@pec.it ;
Comune di Palmoli	comune.palmoli@pec.it ;
Comune di Palombaro	comunepalombaro@servercertificato.it ;
Comune di Pennadomo	comunepennadomo@pec.it ;
Comune di Pennapiedimonte	comune.pennapiedimonte@pec.it ;
Comune di Perano	info@pec.comune.perano.ch.it ;
Comune di Pietraferrazzana	comune.pietraferrazzana@pec.it ;
Comune di Pizzoferrato	pizzoferrato.anagrafe@legalmail.it ;
Comune di Poggiofiorito	info@pec.comune.poggiofiorito.ch.it ;
Comune di Pollutri	comunedipollutri@legalmail.it ;
Comune di Pretoro	comunepretoro@pec.it ;
Comune di Quadri	casella@pec.comune.quadri.ch.it ;
Comune di Rapino	comunedirapino@pec.it ;
Comune di Ripa Teatina	comune.riplateatina.ch@pec.it ;
Comune di Rocca San Giovanni	comune.roccasangiovanni@pec.it ;
Comune di Roccamontepiano	protocollo@pec.comune.roccamontepiano.ch.it ;
Comune di Roccascalegna	protocollocomuneroccascalegna@pec.it ;

Comune di Roccaspinaveti	comune@pec.comunerocasspinaveti.it ;
Comune di Roio del Sangro	roidelsangro@pec.it ;
Comune di Rosello	rosello.comune@larpec.com ;
Comune di San Buono	comune.sanbuono@legalmail.it ;
Comune di San Giovanni Lipioni	comune.sangiovannilipioni.ragioneria@legalmail.it ;
Comune di San Giovanni Teatino	comunesgt@pec.it ;
Comune di San Martino sulla Marrucina	protocollo@pec.sanmartinosm.it ;
Comune di San Salvo	serviziogregreteria@comunesansalvo.legalmail.it ;
Comune di San Vito Chietino	protocollosanvitochietino@pec.it ;
Comune di Santa Maria Imbaro	comune.smimbaro@legalmail.it ;
Comune di Sant'Eusanio del Sangro	comune.santeusaniodelsangro@legalmailpa.it ;
Comune di Scerni	protocollo@comunediscerni.legalmail.it ;
Comune di Schiavi di Abruzzo	servizigenerali@comuneschiavidiabruzzo.legalmailpa.it ;
Comune di Taranta Peligna	comunetarantapeligna@pec.it ;
Comune di Tollo	comune.tollo@legalmail.it ;
Comune di Torino di Sangro	protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it ;
Comune di Tornareccio	protocollo@pec.comune.tornareccio.ch.it ;
Comune di Torrebruna	comune.torrebruna@legalmail.it ;
Comune di Torrecchia Teatina	comunetorrecchiateatina@pec.it ;
Comune di Torricella Peligna	protocollo@pec.comune.torricellapeligna.ch.it ;
Comune di Treglio	treglio@legalmail.it ;
Comune di Tuffillo	comune.tuffillo.anagrafe@legalmail.it ;
Comune di Vacri	comune.vacri.ch@legalmail.it ;
Comune di Vasto	comune.vasto@legalmail.it ;
Comune di Villa Santa Maria	comune@pec.villasantamaria.eu ;
Comune di Villalfonsina	comunevillalfonsina@postecert.it ;
Comune di Villamagna	tecnico@pec.comunedivillamagna.it ;
Comune di Abbateggio	abbateggio@pec.pescarainnova.it ;
Comune di Alanno	comune.alanno@pec.it ;
Comune di Bolognano	protocollo@pec.comunebolognano.it ;
Comune di Britoli	comune.britoli@pec.it ;
Comune di Bussi sul Tirino	info.comunebussisultirino@pec.it ;
Comune di Cappelletto sul Tavo	cappelletsultavo@pec.it ;
Comune di Caramanico Terme	info@pec.comune.caramanicoterme.pe.it ;
Comune di Carpineto della Nora	protocollo@pec.comune.carpinetodellannora.pe.it ;
Comune di Castiglione a Casauria	comunecastiglioneacasauria@legalmail.it ;
Comune di Catignano	uffici@pec.comune.catignano.pe.it ;
Comune di Cepagatti	protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it ;
Comune di Città Sant'Angelo	comune.cittasantangelo@pec.it ;
Comune di Civitavecchia	info@pec.comune.civitavecchia.pe.it ;
Comune di Civitella Casanova	civitellacas.segreteria@pec-comuni.it ;
Comune di Colledara	protocollo.colledara@raccomandata.eu ;
Comune di Corvara	info@pec.comune.corvara.pe.it ;
Comune di Cugnoli	segreteria@pec.comune.cugnoli.pe.it ;
Comune di Elice	postacert@pec.comune.elice.pe.it ;
Comune di Farindola	protocollo.farindola@pec.it ;
Comune di Lettomanoppello	comune.lettomanoppello@pec.it ;

Comune di Loreto Aprutino	comune.loretoaprutino@pec.it ;
Comune di Manoppello	comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it ;
Comune di Montebello di Bertona	protocollomontebello@pec.it ;
Comune di Montesilvano	lavoripubblici@comunemontesilvano.legalmail.it ;
Comune di Moscufo	protocollo@pec.comunedimoscufo.it ;
Comune di Nocciano	protocollo@pec.comune.nocciano.pe.it ;
Comune di Penne	protocollo@pec.comune.penne.pe.it ;
Comune di Pescara	protocollo@pec.comune.pescara.it ;
Comune di Pescosansonesco	sindaco@pec.comune.pescosansonesco.pe.it ;
Comune di Pianella	protocollo@pec.comune.pianella.pe.it ;
Comune di Picciano	comunepicciano@legalmail.it ;
Comune di Pietranico	comune.pietranico@pec.it ;
Comune di Popoli	segreteria.popoli@viapec.net ;
Comune di Roccamorice	comune.roccamorice@pec.buffetti.it ;
Comune di Rosciano	protocollo.comunedirosciano@pec.it ;
Comune di Salle	ufficiosindaco@pec.comune.salle.pe.it ;
Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore	info@pec.comune.sanvalentino.pe.it ;
Comune di Sant' Eufemia a Maiella	info@pec.comune.santeufemiaamaiella.pe.it ;
Comune di Scafa	protocollo@pec.comune.scafa.pe.it ;
Comune di Serramonacesca	serramonacesca@pec.pescarainnova.it ;
Comune di Spoltore	protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it ;
Comune di Tocco da Casauria	comune.toccodacasauria@pec.arc.it ;
Comune di Torre de' Passeri	comunetorredepasleri@omnibuspec.net ;
Comune di Turrialignani	comuneturrialignani.suap@legalmail.it ;
Comune di Vicoli	info@pec.comune.vicoli.pe.it ;
Comune di Villa Celiera	info@pec.comune.villaceliera.pe.it ;
Comune di Alba Adriatica	protocollo@pec.comune.alba-adriatica.te.it ;
Comune di Ancarano	comune.ancarano.te@pec.it ;
Comune di Arsita	protocollo.arsita@anutelpec.it ;
Comune di Atri	postacert@pec.comune.atri.te.it ;
Comune di Basciano	postacert@pec.comune.basciano.te.it ;
Comune di Bellante	protocollo@pec.comune.bellante.te.it ;
Comune di Bisenti	comunebisenti@pec.it ;
Comune di Campli	postacert@pec.comune.campli.te.it ;
Comune di Canzano	protocollo@pec.comune.canzano.te.it ;
Comune di Castel Castagna	protocollo@pec.comune.castelcastagna.te.it ;
Comune di Castellalto	castellalto.segreteria@raccomandatacertificata.it ;
Comune di Castelli	comune.castelli@pec.it ;
Comune di Castiglione Messer Raimondo	protocollo@pec.comune.castiglione.te.it ;
Comune di Castilenti	protocollo@pec.comune.castilenti.te.it ;
Comune di Cellino Attanasio	postacert@pec.comune.cellinoattanasio.te.it ;
Comune di Cermignano	certmail@pec.comune.cermignano.te.it ;
Comune di Civitella del Tronto	segreteria@pec.comunecivitelladeltronto.it ;
Comune di Colledara	postacert@pec.comune.colledara.te.it ;
Comune di Colonnella	comune.colonnella@pec.it ;
Comune di Controguerra	uffprotcomunecontroguerra@postecert.it ;

Comune di Corropoli	protocollo@pec.comunecorropoli.it ;
Comune di Cortino	protocollogenerale@pec.comune.cortino.te.it ;
Comune di Crognaleto	responsabilesegreteria@postecert.it ;
Comune di Fano Adriano	protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it ;
Comune di Giulianova	protocollogenerale@comunedigiulianova.it ;
Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia	protocollo@pec.comune.isola.te.it ;
Comune di Martinsicuro	protocollo.martinsicuro@pec.it ;
Comune di Montefino	protocollo@pec.comune.montefino.te.it ;
Comune di Montorio al Vomano	postacert@pec.comune.montorio.te.it ;
Comune di Morro D'oro	protocollo@pec.comune.morrodoro.te.it ;
Comune di Mosciano Sant'Angelo	comune.mosciano.te@legalmail.it ;
Comune di Nereto	protocollo@pec.comune.nereto.te.it ;
Comune di Notaresco	protocollo@pec.comune.notaresco.te.it ;
Comune di Penna Sant'Andrea	postacert@pec.comune.pennasantandrea.te.it ;
Comune di Pietracamela	postacert@pec.comune.pietracamela.te.it ;
Comune di Pineto	protocollo@pec.comune.pineto.te.it ;
Comune di Rocca Santa Maria	roccasm@pec.it ;
Comune di Roseto degli Abruzzi	protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it ;
Comune di Sant'Omero	protocollo@pec.comune.santomero.te.it ;
Comune di Sant'Egidio alla Vibrata	suap@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it ;
Comune di Silvi	ufficio.protocollo@pec.comune.silvi.te.it ;
Comune di Teramo	affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it ;
Comune di Torano Nuovo	protocollotorano@postecert.it ;
Comune di Torricella Sicura	comune.torricellasicura@legalmail.it ;
Comune di Tortoreto	comune@tortoretopec.it ;
Comune di Tossicia	protocollo@peccomunetossicia.te.it ;
Comune di Valle Castellana	postacert@pec.comune.vallecastellana.te.it ;
PROVINCIA DI L'AQUILA	urp@cert.provincia.laquila.it ;
PROVINCIA DI CHIETI	protocollo@pec.provincia.chieti.it ;
PROVINCIA DI PESCARA	provincia.pescara@legalmail.it ;
PROVINCIA DI TERAMO	protocollo@pec.provincia.teramo.it ;
ANCI ABRUZZO	anciabruzzo@pec.it ;
UNITEL Sezione Abruzzo	segreteria@pec.unitel.it ;
ANCE Abruzzo	ance.abruzzo@legalmail.it ;
Ordine Architetti della Provincia dell'Aquila	oappc.laquila@archiworldpec.it ;
Ordine Architetti della Provincia di Chieti	oappc.chieti@archiworldpec.it ;
Ordine Architetti della Provincia di Pescara	oappc.pescara@archiworldpec.it ;
Ordine Architetti della Provincia di Teramo	oappc.teramo@archiworldpec.it ;
Ordine Ingegneri della Provincia dell'Aquila	ordine.laquila@ingpec.eu ;
Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti	ordine.chieti@ingpec.eu ;
Ordine Ingegneri della Provincia di Pescara	ordine.pescara@ingpec.eu ;

Pescara	
Ordine Ingegneri della Provincia Teramo	segreteria@ingte.it ;
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia dell'Aquila	collegio.laquila@geopec.it ;
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Chieti	collegio.chieti@geopec.it ;
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Pescara	collegio.pescara@geopec.it ;
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Teramo	collegio.teramo@geopec.it ;
Ordine dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di L'Aquila	protocollo.odaf.laquila@conafpec.it
Ordine dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Chieti	protocollo.odaf.chieti@conafpec.it
Ordine dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Pescara	protocollo.odaf.pescara@conafpec.it
Ordine dei Dottori Agronomi e dei dottori Forestali della Provincia di Teramo	protocollo.odaf.teramo@conafpec.it
Ordine dei Geologi Regione Abruzzo	geologiabruzzo@arubapec.it ;